**A.S. 615**

***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario***

***ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

*Aggiornamento lavori parlamentari – 29 settembre 2023*

La 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato è attualmente impegnata con l’esame del **ddl n.**[**615**](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56845.htm)**sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.**

**Mercoledì 6 settembre 2023** sono iniziate le **votazioni degli emendamenti** giàsegnalati e ritenuti ammissibili.

In particolare, risultano ad oggi approvati:

* Nella seduta di mercoledì 6 settembre 2023:
* **1.3 Lisei (FdI)**

“Al comma 1, dopo le parole:*«La presente legge,»*inserire le seguenti*: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto»”.*

La proposta intende preservare espressamente il **principio di unità nazionale** e finalizzare l’intervento normativo alla **rimozione delle discriminazioni.**

* Nella seduta di giovedì 7 settembre 2023:
* **identici 1.7 (testo 2) Maiorino (M5S), 1.8 (testo 2) Camusso (PD), 1.10 (testo 2) De Cristofaro (Misto) e 1.11 (testo 2) Zedda (FdI))**

“Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: *« di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: *«fabbisogni standard»*inserire le seguenti*«, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»*”.

Le proposte – approvate all’unanimità – intendono **preservare e la coesione sociale, economica e territoriale, anche in considerazione delle problematiche connesse all’insularità.**

* **1.17 Parrini (PD)**

Al comma 1, sostituire le parole: *“la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione,"*con le seguenti:*"la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e”.*

La proposta – approvata all’unanimità – intende **semplificare la formulazione dell’articolo con un riferimento unico alla semplificazione e accelerazione delle procedure tra le finalità del ddl in esame.**

* **1.18 Maiorino (M5S)**

“Al comma 1, dopo le parole: *«delle procedure,»*inserire le seguenti: *«responsabilità, trasparenza e»”.*

La proposta – approvata all’unanimità – intende **integrare la formulazione dell’articolo con un riferimento espresso alla responsabilità e alla trasparenza tra le finalità del ddl in esame.**

* **1.23 Giorgis (PD) e 1.29 (testo 2) De Cristofaro (Misto)**

“Al comma 1, dopo le parole: *«princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»*inserire le seguenti:*«di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,»”.*

Le proposte – approvate all’unanimità – intendono **integrare l’art. 1 del ddl con il riferimento alle disposizioni costituzionali di riferimento.**

* **1.27 (testo 2) Giorgis (PD)**

“Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «, la modifica e la revoca»”.

La proposta – approvata all’unanimità – intende **integrare la formulazione dell’articolo con un riferimento alla possibilità di modifica e revoca, oltre che di attribuzione, delle forme particolari di autonomia.**

* **1.36 (testo 2) Giorgis (PD)**

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: *«, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».*

La proposta intende **integrare la formulazione dell’articolo con un riferimento al rispetto nella normativa parlamentare.**

* Nella seduta di mercoledì 13 settembre 2023:
* **1.57 (testo 2) Matera (FdI)**

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «*che devono essere garantiti»,* inserire la seguente*: «equamente».*

La proposta intende **integrare la formulazione dell’articolo con l’inserimento dell’avverbio “equamente”.**

* **1.70 (testo 2) Damante**

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: *«e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».*

La proposta intende **integrare la formulazione dell’articolo con un riferimento espresso all’art. 119 Cost.**

* **1.77 Maiorino (M5S)**

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*tali diritti»* inserire le seguenti: *«su tutto il territorio nazionale».*

La proposta intende **integrare la formulazione dell’articolo con un riferimento espresso alla tutela dei diritti su tutto il territorio nazionale.**

* **2.6 Martella (PD)**

Al comma 1, sostituire le parole: «*all'attribuzione»,* con le seguenti: «*alla richiesta di attribuzione».*

L’emendamento – approvato all’unanimità – integra l’articolo con un riferimento espresso alla **richiesta di attribuzione**.

* **2.7 (testo 3) Balboni (FdI)**

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione.».*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*«È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».*

La proposta integra l’articolo con un riferimento espresso alla **valutazione del quadro finanziario della Regione interessata ai fini dell’avvio del negoziato.**

* Nella seduta di giovedì 14 settembre 2023:
* **2.29 (testo 2) Martella (PD), 2.30 (testo 2) Matera (FdI) e 2.31 Maiorino (M5S)**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

La proposta – approvata all’unanimità – intende **modificare la formulazione dell’articolo con il riferimento a 60 (anziché 30) giorni per la resa del parere dei Ministri competenti sull’atto di iniziativa trasmesso dalla Regione.**

* **2.39 (testo 2) Meloni (PD), 2.40 (testo 2) Fregolent (IV) e 2.46 (testo 2) Giorgis (PD)**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».*

La proposta – approvata all’unanimità – intende **integrare la formulazione dell’articolo prevedendo che le Camere e la Conferenza Stato Regioni siano informati dell’atto di iniziativa prima dell’avvio del negoziato.**

* **2.62 Silvestro (FI) e 2.63 Parrini (PD)**

Al comma 2, sostituire la parola: «*riguardare»*, con la seguente: «concernere»

La proposta – approvata all’unanimità – intende **modificare formalmente la formulazione dell’articolo.**

* **2.33 (testo 2) Russo (FdI)**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *«e le relative funzioni».*
2. al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: *«novanta».*

La proposta – approvata all’unanimità – intende **modificare la formulazione dell’articolo con il riferimento espresso alle “funzioni” oltre che alle “materie” e a 90 (anziché 60) giorni per la resa del parere della Conferenza Stato Regioni sullo schema di intesa.**

* **2.67 (testo 2) Fregolent (IV) e 2.73 (testo 2) De Priamo (FdI)**

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*:*

*«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».*

La proposta – approvata all’unanimità – intende **integrare la formulazione dell’articolo con il riferimento alla possibilità di limitare il negoziato ad alcune materie.**

* **2.94 (testo 2) Russo (FdI), 2.111 (testo 2) Meloni (PD) e 2.112 (testo 2) Gelmini (IV)**

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

La proposta – approvata all’unanimità – intende **modificare la formulazione dell’articolo con il riferimento più ampi ai tempi di resa dei pareri del Parlamento e della Conferenza Stato Regioni.**

* Nella seduta di giovedì 19 settembre 2023:
* **2.118 (testo 2) Gelmini (Azione), 2.126 (testo 2) De Cristofaro (Misto), 2.127 Lisei (FdI) e 2.128 (testo 2) Cataldi (M5S)**

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: *«Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».*

La proposta – approvata all’unanimità – intendeintegrare la formulazione dell’articolo con il riferimento al **dovere del Presidente del Consiglio dei Ministri di conformare le Camere in caso in cui non si conformi agli atti di indirizzo espressi.**

* **2.135 Maiorino (M5S)**

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

La proposta – approvata all’unanimità – intendemodificare la formulazione dell’articolo con il riferimento a **tempi più lunghi per l’approvazione definitiva dell’intesa da parte del Consiglio dei Ministri.**

* Nella seduta del 27 settembre 2023:
* **3.5 (testo 2)/19 Maiorino (M5S)**

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

* **3.5 (testo 2)/27 Occhiuto (IV)**

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

*«3*.*Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:*

*- Organizzazione della giustizia di pace;*

*- Norme generali sull'istruzione;*

*- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;*

*- Tutela e sicurezza del lavoro;*

*- Istruzione;*

*- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*

*- Tutela della salute;*

*- Alimentazione;*

*- Ordinamento sportivo;*

*- Governo del territorio;*

*- Porti e aeroporti civili;*

*- Grandi reti di trasporto e di navigazione;*

*- Ordinamento della comunicazione;*

*- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*

*- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*.*»*

* **3.5/1000 (testo 2) Relatore**

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole:*«I LEP sono aggiornati periodicamente»*con le seguenti:*«I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;*

b)dopo il primo periodo, inserire il seguente:*«I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».*

* **3.5 (testo 2) Balboni 🡪 come subemendato da subemendamenti approvati e riportati sopra**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

*1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP),  il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801*-bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.*

*2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.*

*3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

*4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.*

*5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.*

*6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.*

*7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.*

*8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni*standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni*standard*sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.*

*9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801*-bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.*

*10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni*standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801*-bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.*

*11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».*